



Comune di Parma

**REGOLAMENTO PER LA TENUTA DELL'ALBO COMUNALE
DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 24/09/2013 e modificato
con Delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 17/11/2015

REGOLAMENTO
PER LA TENUTA DELL'ALBO COMUNALE
DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

Indice

- Art. 1 – Definizione dei soggetti iscritti**
- Art. 2 – Finalità dell'Albo delle Libere Forme Associative**
- Art. 3 – Requisiti per l'iscrizione all'Albo**
- Art. 4 – Modalità per l'iscrizione all'Albo**
- Art. 5 – Esame della richiesta d'iscrizione all'Albo: iscrizione, diniego, sospensione**
- Art. 6 - Revisione periodica dell'Albo – Comunicazione variazioni**
- Art. 7 – Cancellazione dall'Albo**
- Art. 8– Agevolazioni derivanti dall'iscrizione all'Albo**
- Art. 9 – Pubblicità dell'Albo**
- Art. 10 – Osservatorio delle Libere forme Associative**

Art. 1 – Definizione dei soggetti iscritti

1. Ai fini dell'iscrizione all'albo, è considerato “Libera Forma Associativa” (d'ora in poi soggetto) ogni organismo liberamente costituito che non abbia finalità di lucro e che persegua fini di utilità sociale.

Art. 2 – Finalità dell'Albo delle Libere Forme Associative.

1. L'Amministrazione Comunale di Parma, in attuazione dei propri dispositivi statutari, istituisce, promuove, realizza e gestisce un Albo delle Libere Forme Associative. L'Albo rappresenta uno degli strumenti attraverso cui l'Amministrazione Comunale valorizza le libere forme associative, così come previsto dallo Statuto Comunale.

L'Albo Comunale delle libere forme associative si colloca nel contesto normativo statale, regionale e locale di riferimento. Tiene inoltre in piena considerazione le prerogative e le previsioni contenute in registri pubblici di soggetti Associativi.

2. L'iscrizione all'Albo è finalizzata all'instaurazione e incentivazione di rapporti collaborativi con il Comune per promuovere interventi di solidarietà e attività di utilità sociale con finalità di interesse pubblico, nel rispetto della libera iniziativa delle associazioni interessate e senza vincoli preordinati.
3. Il presente Regolamento disciplina l'iscrizione, l'aggiornamento e la cancellazione dall'Albo Comunale delle Libere Forme associative.
Possono essere iscritte solo le forme associative le cui caratteristiche organizzative e finalità, siano esclusivamente non lucrative, solidali o comunque di utilità sociale.
4. L'iscrizione all'Albo è il presupposto per la costituzione di rapporti improntati a criteri di trasparenza e partecipazione tra i Soggetti e l'Amministrazione Comunale.

Art. 3 – Requisiti per l'iscrizione all'Albo

1. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo tutti i soggetti il cui Atto Costitutivo e Statuto siano conformi con quanto disposto dal Codice Civile ed alle normative vigenti. Tali soggetti, liberamente costituiti, considerati "Libera Forma Associativa", dovranno rispettare i seguenti requisiti:
 - a. essere senza scopo di lucro;
 - b. perseguire finalità sociali o di pubblico interesse;
 - c. avere almeno una sede (indifferentemente legale o operativa) sul territorio del comune di Parma da non meno di un anno; in alternativa, aver esercitato la propria attività sul territorio di Parma o a favore della popolazione parmigiana da non meno di un anno;
 - d. avere un ordinamento a base democratica con organismi rappresentativi regolarmente costituiti e rinnovabili;
2. I requisiti di iscrizione all'albo, per le fondazioni ONLUS, sono quelli previsti ai sopracitati punti a, b, c del comma 1.
3. Possono comunque iscriversi all'Albo le fondazioni ONLUS che svolgano la propria attività in ambito almeno regionale, con conseguenti ricadute anche sul territorio di Parma, e che risultino di rilievo regionale in quanto riconosciute dalla Regione Emilia- Romagna. Tale assetto, almeno regionale, deve risultare altresì dal relativo Statuto. Le fondazioni ONLUS devono presentare istanza d'iscrizione, come specificato nel successivo Art. 4, con esenzione dalle comunicazioni sul numero dei soci.

Possono essere iscritti all'Albo anche i Soggetti a carattere provinciale, regionale, nazionale e/o internazionale, secondo la loro articolazione territoriale decentrata, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Non possono iscriversi all'Albo:

- a. i partiti politici; i movimenti e le organizzazioni di tipo politico;
- b. le associazioni sindacali, professionali e di categoria;
- c. le associazioni che hanno come finalità la tutela economica esclusiva degli associati;
- d. le associazioni i cui statuti consentano il trasferimento della qualità di associato.

5. L'Albo è suddiviso nelle seguenti sei sezioni, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dello specifico Soggetto:

- I. CIVILE: impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani, protezione civile; sviluppo economico, istruzione, formazione ed orientamento professionale;
- II. SOCIALE: attività sociali, socio assistenziali e socio sanitarie, attività per la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, inclusione sociale e comunitaria;
- III. CULTURALE: educazione permanente, valorizzazione della cultura, valorizzazione e tutela del patrimonio storico ed artistico, promozione di iniziative culturali;
- IV. RICREATIVA: animazione ricreativa, promozione turistica;
- V. SPORTIVA: attività, promozione ed animazione sportiva;
- VI. TUTELA AMBIENTALE: valorizzazione e tutela ambientale, protezione animali.

I Soggetti interessati possono essere comunque registrati a richiesta in una o più sezioni, di cui una individuata dagli stessi come prevalente.

Art. 4 - Modalità per l'iscrizione all'Albo

1. Su domanda sono iscritte di diritto le organizzazioni di volontariato iscritte al registro di cui alla legge regionale Emilia Romagna 21 febbraio 2005, n. 12, le associazioni di promozione sociale iscritte al registro nazionale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.383 ed al registro di cui all'art. 4 della legge Regionale Emilia Romagna 9 dicembre 2002, n. 34, le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro del CONI in attuazione delle previsioni di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 242/1999, nonché i soggetti iscritti in

ulteriori registri previsti da leggi vigenti nell'ambito delle finalità di cui al presente regolamento.

2. La richiesta di iscrizione all'Albo è presentata all'Ufficio responsabile per la gestione dell'Albo, compilando l'apposito modulo, a firma del Rappresentante Legale.
3. Alla domanda, dovrà essere allegato lo Statuto e, ove esista, l'atto costitutivo/ricognitorio, regolarmente registrati, nella forma più aggiornata;
4. La richiesta di iscrizione all'Albo può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno.

Art. 5 – Esame della richiesta d'iscrizione all'Albo: iscrizione, diniego, sospensione

1. La richiesta di iscrizione all'Albo viene valutata dal Dirigente responsabile della tenuta dell'Albo. Il termine per l'esame/accoglimento/rigetto delle istanze è di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle medesime.
2. In sede di procedimento istitutivo e di prima iscrizione il termine è fissato in 60 (sessanta) giorni.
3. I Soggetti che abbiano presentato una documentazione che non dimostri il pieno possesso di tutti i requisiti sono invitati, con comunicazione scritta, ad integrare tale documentazione entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione. In pendenza d'invio di tale integrazione, il termine di cui al comma 1 e 2 del presente articolo resta sospeso.
4. L'iscrizione o il diniego di iscrizione sono adottati con provvedimento motivato del Dirigente responsabile per la gestione dell'Albo, e comunicati per iscritto al Soggetto stesso, entro 30 (trenta) giorni, unitamente, in caso di iscrizione, al numero attribuito e alla data di registrazione.
5. Il diniego può essere disposto qualora:
 - a. l'attività del Soggetto sia contraria alla Costituzione, alla Legge o allo Statuto Comunale;
 - b. manchino i requisiti richiesti, specificati all'Art. 3 del presente Regolamento;

- c. la richiesta di iscrizione sia incompleta, nella formulazione e/o negli allegati prodotti, rispetto a quanto previsto all'Art. 3, commi 1 e 2, e art. 4 commi 2 e 3, del presente Regolamento e, a seguito di richiesta di integrazione, di cui al precedente comma 3, il Soggetto non provveda a presentare quanto richiesto o comunque presenti documentazione giudicata non idonea entro i termini concessi.

Art. 6 – Revisione periodica dell'Albo – Comunicazione variazioni

1. L'Amministrazione Comunale provvede ad una revisione biennale dell'Albo, allo scopo di verificare la permanenza dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione.
2. Tutti i soggetti che hanno richiesto l'iscrizione dovranno comunicare le eventuali variazioni (indirizzo, telefono, composizione degli organi, statuto, ...) ai fini dell'aggiornamento dell'Albo.
3. A seguito di esame della documentazione prodotta, l'Ufficio responsabile per la gestione dell'Albo provvederà ad aggiornare lo stesso.
4. La conferma dell'iscrizione all'Albo non è soggetta a comunicazione.

Art. 7 – Cancellazione dall'Albo

1. La cancellazione dall'Albo avviene con motivato provvedimento da parte del Dirigente responsabile per la gestione dell'Albo, quando:
 - a. vengano a mancare i requisiti necessari per il mantenimento dell'iscrizione di cui all'art. 3;
 - b. il Soggetto, qualora beneficiario di contributo da parte dell'Amministrazione Comunale, incorra in una violazione degli obblighi posti a suo carico;
 - c. le attività del Soggetto non corrispondano più ai fini dichiarati.
2. Il Provvedimento di cancellazione è comunicato al Soggetto per iscritto entro 30 (trenta) giorni dall'adozione.
3. Il Soggetto cancellato può presentare una nuova richiesta di iscrizione solo se siano decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di cancellazione fermo restando il possesso dei requisiti necessari.

Art. 8 – Agevolazioni derivanti dall’iscrizione all’Albo

1. L’iscrizione all’Albo costituisce condizione preferenziale per i Soggetti di cui all’art. 2 comma 3 per accedere alla concessione di contributi, sovvenzioni e benefici materiali e/o economici, nonché per l’assegnazione gratuita o a prezzo agevolato di spazi e locali, strutture e mezzi di proprietà comunale.
2. I soggetti richiedenti eventuali contributi dovranno presentare una relazione sulle attività svolte nell’anno precedente.

Art. 9 – Pubblicità dell’Albo

1. L’albo delle Libere Forme Associative è pubblicato on-line e costantemente aggiornato.

Art. 10 – Osservatorio delle “Libere forme Associative”

1. Per favorire la partecipazione dei Soggetti alle scelte dell’Amministrazione Comunale, verrà successivamente istituito l’Osservatorio delle Libere Forme Associative con specifiche modalità organizzative e regolamentari.